

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 537-A

## RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE VERONESI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 4 maggio 1949 (Stampato n. 311)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(PACCIARDI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 6 maggio 1949*

Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma  
fra l'Italia e la Gran Bretagna il 25 giugno 1948

*Presentata alla Presidenza il 20 ottobre 1949*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che viene sottoposto alla vostra approvazione intende perfezionare l'accordo per i trasporti aerei concluso a Roma fra l'Italia e la Gran Bretagna il 25 giugno 1948. Esso appare veramente come uno dei più notevoli fra quelli conclusi dopo la recente guerra se si pone

mente alla tabella delle rotte concordate, che rappresentano linee di grande traffico e di grande interesse politico.

L'Accordo s'inquadra nella Convenzione aerea di Chicago ed i suoi termini, che non hanno bisogno di particolare illustrazione, riguardano la scelta delle imprese autorizzate

ad effettuare il traffico concesso, le disposizioni doganali, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sui territori delle Parti contraenti da parte delle imprese, le modalità per la modifica e per la denuncia dell'Accordo, nonché una clausola arbitrare per la soluzione di eventuali controversie.

Il presente Accordo è stato preceduto da altri tre accordi analoghi stipulati dall'Italia con l'Irlanda (21 novembre 1947), gli Stati Uniti d'America (6 febbraio 1948) e l'Argentina (18 febbraio 1948) ed è stato seguito da altri tre accordi che saranno prossimamente sottoposti all'esame ed all'approvazione del Parlamento (col Libano, la Francia e la Spagna).

Ma oltre questi sette accordi già stipulati ve ne sono altri quindici in fase di negoziazione o di primi contatti (Egitto, Brasile, Olanda, Cejlon, Danimarca, Svezia, Norvegia, Grecia, Jugoslavia, Portogallo, Stato d'Israele, Svizzera, Turchia, Uruguay e Filippine). Va osservato che, in molti casi, l'accordo è stato

ed è sollecitato dall'altra parte che ha molto da ricevere e poco da dare per la sua posizione eccentrica. L'Italia si trova infatti su tutte le grandi rotte fra l'Oriente e l'Occidente, fra il nord ed il sud ed una fitta rete di linee aeree s'interseca nel suo cielo ed in particolare nel cielo di Roma.

Ciò fa tanto più rincrescere l'arretratezza delle nostre attrezzature al suolo e la scarsa consistenza della nostra flotta aerea assolutamente inadeguata a dare concreto contenuto alla formula di reciprocità con la quale, doverosamente, si aprono tutti gli accordi.

Nel raccomandare perciò l'approvazione del presente disegno di legge, la Commissione dei trasporti sente il dovere di affermare pure l'assoluta necessità che all'aviazione civile vengano dedicati maggiori mezzi e cure per non restare irrimediabilmente esclusi dal sempre crescente traffico aereo internazionale.

VERONESI, *Relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno Unito relativo ai trasporti aerei tra i rispettivi territori concluso a Roma il 25 giugno 1948 ed al relativo scambio di Note.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 25 giugno 1948 conformemente all'articolo 15 dell'Accordo.

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*